proceduracivile.ch

Francesco Naef, Repertorio di giurisprudenza sul CPC svizzero, in: proceduracivile.ch, (consultato il 23.10.25)

Art. 75 Istanza

- ¹ L'istanza di intervento deve indicare le ragioni dell'intervento e la parte a sostegno della quale si interviene.
- ² Il giudice decide sull'istanza dopo aver sentito le parti. La sua decisione è impugnabile mediante reclamo.

